

Codice A1607C

D.D. 4 marzo 2026, n. 124

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 - PIEVE VERGONTE (VB) - PIEDIMULERA (VB) - Intervento: Progetto di variante al rifacimento del ponte veicolare sul Torrente Anza. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 124/A1607C/2026

DEL 04/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 – PIEVE VERGONTE (VB) – PIEDIMULERA (VB) - Intervento: Progetto di variante al rifacimento del ponte veicolare sul Torrente Anza. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza dei Comuni di Pieve Vergonte (VB) - Piedimulera (VB) pervenuta dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente relativamente agli aspetti paesaggistici (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei

progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Urbanistica Piemonte Orientale

*urbanistica.est@regione.piemonte.it
urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it*

Classif. 11.100/GESPAE/932/2025A/A1600A

Rif. n. 171260/A1607C del 10/11/2025

Rif. n. 171268/A1607C del 10/11/2025

Rif. n. 182079/A1607C del 26/11/2025

Rif. n. 189770/A1607C del 09/12/2025

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146

Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32

Comuni: Pieve Vergonte (VB) – Piedimulera (VB)

Intervento: Progetto di variante al rifacimento del ponte veicolare sul Torrente Anza.

Istanza: Provincia Verbano Cusio Ossola

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola in indirizzo in data 10/11/2025, con nota prot. 20073 del 10/11/2025, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi qui pervenuti in data 09/12/2025,

considerato che l'intervento previsto consiste nel progetto di variante al rifacimento del ponte carrabile esistente sul Torrente Anza mediante la completa demolizione della struttura esistente e sua ricostruzione, situato nei Comuni di Pieve Vergonte (VB) e Piedimulera (VB),

valutato che le variazioni progettuali ivi proposte costituiscono, nel loro complesso, più modifiche di natura diversa rispetto al progetto originario, già oggetto di autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Settore scrivente con D.D. n. 759 del 13/10/2023,

verificato pertanto che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, l'intervento di variante in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004,

constatato che la proposta progettuale elaborata in variante al progetto originario prevede un intervento che adotta sia modalità esecutive orientate ad un recupero rispettoso delle caratteristiche tipologiche della presistenza con soluzioni di materiali e tonalità di colore che non pregiudichino le connotazioni paesaggistiche distintive del luogo di riferimento, sia una conservazione delle caratteristiche dimensionali delle pile del ponte esistente, che nel progetto originario risultavano invece ampliate nelle loro proporzioni,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza della Provincia VCO</i>	Prot 20073 del 07112025 ISTANZA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA.pdf.p7m
2	<i>Elaborato grafico – Planimetria inquadramento territoriale progetto</i>	6415(1).107.ARC.001.RAP.00_Inquadramento_generale.pdf.p7m
3	<i>Relazione paesaggistica e Fotografie</i>	6415(1).107.GEN.004.RAP.00_Relazione_Paesaggistica.pdf.p7m
4	<i>Relazione storica ponte esistente</i>	6415(1).107.GEN.002.RAP.00_Rel_storica_dem_impalcato.pdf.p7m
5	<i>Fascicolo Fotografie</i>	6415(1).107.GEN.003.RAP.00_Doc_Fotografica.pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico – Planimetria area stato di fatto</i>	6415(1).107.ARC.003.RAP.00_Planimetrie_sdf.pdf.p7m

7	<i>Elaborato grafico – Sezioni stato stato di fatto</i>	6415(1).107.ARC.004.RAP.00_Sezioni_sdf.pdf.p7m
8	<i>Elaborato grafico – Planimetria area stato di progetto</i>	6415(1).107.ARC.005.RAP.00_Planimetrie_sdp.pdf.p7m
9	<i>Elaborato grafico – Sezioni stato di progetto</i>	6415(1).107.ARC.006.RAP.00_Sezioni_sdp.pdf.p7m
10	<i>Elaborato grafico – Prospetto stato di progetto</i>	6415(1).107.ARC.007.RAP.00_Prospetto.pdf.p7m
11	<i>Relazione Tecnica</i>	6415(1).107.GEN.001.RAP.00_Relazione_Tecnica.pdf.p7m
12	<i>Elaborato grafico – Pianta, prospetto e Sezione tipo reffronto variante di progetto</i>	6415.107.ARC.008.RAP.00_Confronto.pdf.p7m.p7m
13	<i>Elaborato grafico - Planimetria dei sottoservizi</i>	6415(1).107.ARC.002.RAP.00_Plan_sottoservizi.pdf.p7m
14	<i>Fotosimulazioni integrative</i>	6415_Fotoinserimenti.pdf.p7m

Distinti saluti

Il Funzionario Istruttore
Arch. Ombretta Goitre

Il Dirigente del Settore

Arch. Caterina Silva

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Lettera inviata solo tramite E-MAIL, SOSTITUISCE
L'ORIGINALE, ai sensi dell'articolo 43 comma 6 del DPR
445/2000 e dell'articolo 47 commi 1 e 2 del D.lgs. 82/2005

Spett.le Provincia Verbano Cusio Ossola
Settore II – Servizio Viabilità

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore
Urbanistica Piemonte Orientale

E. p.c. Comune di Piedimulera (VCO)

Comune di Pieve Vergonte (VCO)

Risposta ai fogli Richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Dlgs.
42/2004, Regione Piemonte prot. n. 199784 del 29/12/2025
(agli atti con prot. n. 17406 del 30/12/2025)

Richiesta integrazioni, prot. n. 14552 del 04/11/2025

Richiesta autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Dlgs.
42/2004, Provincia Verbano Cusio Ossola, prot. n. 13843 del
22/07/2025 (agli atti con prot. n. 9932 del 25/07/2025)

Fasc.: 34.43.04/591.1

34.43.04/588.1

Oggetto: **PIEVE VERGONTE e PIEDIMULERA (VCO)**
“Rifacimento ponte sul torrente Anza, posto lungo la strada provinciale n. 65 di Pieve Vergonte I
tronco km 12+600 ubicato nei comuni di Piedimulera e Pieve Vergonte”, codice intervento
02452.r1.vb. - CUP: f91b24000280004 – **VARIANTE**

Richiedenti:

- 1) Provincia Verbano Cusio Ossola – Settore II – Servizio Viabilità
- 2) Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore Urbanistica Piemonte Orientale

Procedimenti di:

A. Autorizzazione all'esecuzione di opere e lavori su beni culturali ai sensi degli articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, di seguito ‘Codice dei beni culturali’.

B. Autorizzazione paesaggistica ordinaria ai sensi dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali.

C. Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 28 comma 4 del Codice dei beni culturali e dell'articolo 41, comma 4 e dell'allegato I.8 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

RILASCIO AUTORIZZAZIONE E PARERE VINCOLANTE

NON NECESSITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI VERIFICA

PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito ‘Codice dei beni culturali’;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022 recante “Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”, di seguito ‘Linee guida per la verifica dell'interesse archeologico’;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, portante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, di seguito ‘Codice dei contratti pubblici’



MINISTERO
DELLA
CULTURA

Palazzo San Paolo: Corso Cavallotti, 27 – 28100 Novara - Tel +39.0321.1800411

C.F.: 94077800038 - codice IPA: LPYOXI - PEO: sabap-no@cultura.gov.it – PEC: sabap-no@pec.cultura.gov.it



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

2

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale della Regione Piemonte 3 ottobre 2017, n. 233 – 35836, recante “Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)”, di seguito ‘Piano paesaggistico regionale’, o anche solo ‘Ppr’;

Premesso che il bene in oggetto risulta sottoposto a tutela per gli effetti del combinato disposto degli articoli 10, comma 1 e 12 comma 1 del Codice dei beni culturali;

Premesso che l’area interessata dall’intervento è tutelata ai sensi della Parte terza del Codice dei beni culturali ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c), così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Esaminata la documentazione pervenuta;

Vista la nota prot. 199784 del 29 dicembre 2025, acquisita agli atti con prot. n. 17406 del 30 dicembre 2025 con cui codesta Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore Urbanistica Piemonte Orientale ha: **a.** chiesto l’autorizzazione all’esecuzione delle opere in oggetto; **b.** trasmesso la relativa documentazione;

Considerato che nella lettera di trasmissione del Settore II – Servizio Viabilità della Provincia del Verbano Cusio Ossola, prot. n. 13843 del 22 luglio 2025, acquisita al prot. n. 9932 del 25 luglio 2025, l’intervento si configura come una variante al progetto autorizzato con nota d’Ufficio prot. 13512 del 9 ottobre 2023, relativo al rifacimento del ponte carrabile esistente sul Torrente Anza situato nei Comuni di Pieve Vergonte (VB) e Piedimulera (VB), mediante la demolizione e ricostruzione dell’impalcato della struttura esistente con un raddoppio della carreggiata;

Visto che l’Ufficio scrivente è chiamato ad esprimersi sia ai sensi della Parte Seconda sia ai sensi della Parte Terza del Codice dei beni culturali in merito all’intervento in oggetto;

Valutato pertanto l’intervento compatibile con i valori del bene tutelato;

Rilevata l’assenza degli elaborati richiesti dalla normativa vigente da prodursi da parte del richiedente, ai fini del controllo in merito all’assoggettabilità dei lavori in progetto alla procedura di Verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’articolo 41, comma 4, del Codice dei contratti pubblici e dell’articolo 1, comma 2 dell’allegato I.8;

Valutato che sussista un rischio di grado basso che le operazioni di scavo in progetto intercettino stratigrafie, strutture e manufatti di interesse archeologico;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, ai sensi degli articoli 21, 22 e 146 del Codice dei beni culturali,

A. AUTORIZZA sotto il profilo della tutela architettonica

B. ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo della tutela paesaggistica e archeologica

all’esecuzione delle opere in questione.

L’efficacia del presente atto è subordinata alla piena osservanza delle seguenti prescrizioni e condizioni.

1. sia schermata sui due lati con acciaio corten la soletta in calcestruzzo della struttura dell’impalcato;
2. tutti i soggetti coinvolti dovranno essere messi rapidamente a conoscenza del contenuto della presente autorizzazione;
3. il professionista che seguirà i lavori e tutti i soggetti coinvolti dovranno essere messi rapidamente a conoscenza del contenuto della presente autorizzazione;
4. dovranno essere comunicati con congruo anticipo l’inizio dei lavori e qualsiasi situazione imprevista che dovesse insorgere durante l’esecuzione delle opere, per gli eventuali sopralluoghi da parte di questo Ufficio;





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

3

5. a lavori ultimati dovrà essere trasmessa a questo Ufficio la relazione di quanto eseguito corredata da documentazione fotografica.

Si rammenta che, qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti di manufatti, strutture, stratigrafie di interesse archeologico, ai sensi dell'articolo 90 del Codice dei beni culturali, nonché degli articoli 822, 823 e 826 del Codice Civile, è fatto obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di avvertire entro ventiquattro ore la Soprintendenza scrivente, onde non incorrere negli illeciti amministrativi di cui agli articoli 160 e 161 del Codice dei beni culturali, e nei reati contemplati dall'articolo 175 del citato Codice dei beni culturali e dagli articoli 518-bis, 518-duodecies, 635 e 733 del Codice Penale. È fatto altresì obbligo di provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Di ciò dovrà essere adeguatamente e preventivamente informata la Direzione Lavori;

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa della trasmissione del provvedimento finale.

I RESPONSABILI DELL'ISTRUTTORIA
arch. A. Ferrante/arch. C. Stanga
dott. M. Castoldi

IL SOPRINTENDENTE
dott. Federico BARELLO

(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005)